

Civile Ord. Sez. 1 Num. 638 Anno 2019

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: MARULLI MARCO

Data pubblicazione: 14/01/2019

sul ricorso 25483/2014 proposto da:

C. U. & C. I.

Gruppo Cosiac S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.269, presso lo studio dell'avvocato Vaccarella Romano, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Anas S.p.a. - Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

ORD.
1846
2018



avverso la sentenza n. 5742/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal cons. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 19.9.2014, la Corte d'Appello di Roma, attinta in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di un pregresso suo pronunciamento, riconosciuta, in ragione di ciò, la legittimazione attiva di Gruppo Cosiac s.p.a. in ordine ai diritti nascenti dal contratto d'appalto stipulato tra ANAS s.p.a. e l'ATI capeggiata da ISA Costruzioni Generali s.p.a. e di cui Gruppo Cosiac era parte in veste di mandante, ha respinto la domanda dell'odierna ricorrente, intesa a lucrare i benefici contrattuali riflettenti le riserve esternate in corso d'opera sul rilievo dell'efficacia vincolante anche nei confronti della mandante della transazione conclusa tra la capogruppo poi fallita e la stazione appaltante, e ciò perché l'atto transattivo in questione, pacificamente formato per iscritto, ad onta della pur sollevata rilevata novità dell'eccezione di nullità opposta al riguardo dalla parte, era intervenuto in epoca ampiamente antecedente il fallimento della mandataria, sicché al momento della sua conclusione «essa aveva la pienezza dei poteri rappresentativi dell'ATI e delle imprese che vi partecipavano, e quindi anche dell'odierna appellante, essendo questa mandante ed aderente all'ATI».

Avverso la predette decisione la soccombente si grava di ricorso, resistito avversariamente con controricorso, su tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Infondato deve reputarsi il primo motivo di ricorso, inteso a confutare per violazione dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. l'efficacia vincolante anche per la ricorrente della transazione



stipulata dalla mandataria, dovendo al contrario del decidente credersi che, essendo fallita la mandataria, la mandante «proprio perché il mandato si è estinto ex art. 1722, n. 4 cod. civ. non agisce più in tale qualità, ma quale titolare dei suoi diritti», onde, una volta riconosciutane la legittimazione, sarebbe «insanabilmente contraddittorio» negare che essa possa agire a tutela dei propri diritti.

2.2. Assorbente in senso opposto a quello qui argomentato, prim'ancora della considerazione che il sindacato che la Corte è chiamata ad esercitare in caso di impugnazione della sentenza di rinvio, allorché la precedente cassazione sia avvenuta per ragioni di diritto, si risolve nel controllare, se il giudice del rinvio si sia attenuto al principio di diritto enunciato (Cass., Sez. III, 6/07/2017, n. 16660) – del che nella specie non vi è ragione di dubitare pur se la pretesa della ricorrente sia stata poi respinta nel merito –; ed ancora della considerazione che il principio di diritto enunciato vincola il giudice del rinvio al più in ordine alle premesse logico-giuridiche della decisione (Cass., Sez. III, 22/08/2018, n. 20887), ma non in ordine alle sue conseguenze – che il decidente, nei limiti anzidetti, è libero di trarre in quanto giudice del fatto sostanziale –, è la constatazione che nel caso di specie la stipulazione della transazione sia avvenuta quando la mandataria era ancora *in bonis* e, poiché l'attività da essa dispiegata nella sua veste di rappresentante dell'ATI era – e peraltro è (cfr. l'art. 48, comma 15, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) – *ex lege* vincolante per le imprese mandanti, disponendo in allora l'art. 22 l. 8 agosto 1977, n. 584, come ha esattamente affermato la sentenza impugnata, che «al mandatario spetta la rappresentazione esclusiva ... delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto ... fino alla estinzione di ogni

rapporto», del tutto rettamente il giudice del rinvio è pervenuto alle conclusioni che lasciano insoddisfatta la ricorrente.

3.1. Infondati devono poi giudicarsi anche il secondo e terzo motivo di ricorso, svolti entrambi a contestazione del capo della sentenza impugnata che ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto transattivo per difetto della forma pubblica amministrativa in ragione della novità e della infondatezza nel merito della sollevata questione, quando all'opposto, ferma la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione, «l'art. 16 R.d. 18 novembre 1923, n. 2440 prescrive *ad substantiam* l'intervento dell'ufficiale rogante».

3.2. In disparte dalla censurabilità o meno del primo rilievo, è decisivo nel senso invece rimarcato con il secondo rilievo la circostanza debitamente valorizzata dal decidente che seppure il principio della forma scritta cui è vincolata l'attività negoziale della pubblica amministrazione trova integrale applicazione anche con riferimento a transazioni concluse da enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo *ad probationem*, il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta *ad substantiam* (Cass., Sez. III, 29/11/2005, n. 26047), nondimeno né la norma richiamata – né, tantomeno, l'art. 31-bis l. 11 febbraio 1994, n. 109, sotto il cui vigore la transazione ha avuto luogo – prescrivono la cautela reclamata dalla ricorrente e, dunque, allorché, come pacificamente avvenuto qui, l'atto transattivo sia stato comunque formato per iscritto, tanto basta a metterlo a riparo da ogni ragione di nullità per vizio di forma.

4. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 7.11.2018.

